

Comune di Cave

Provincia di Roma

Verbale n.68 del 08/07/2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione avente per oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui: integrazione".

Il sottoscritto Gianluca Scotti Covella Revisore dei conti del Comune di Cave nominato con delibera consiliare n.44 del 20/12/2018.

Chiamato ad esprimere il proprio parere di competenza in merito alle ratifiche di cui alle delibere in oggetto indicato ricevute in data 07.07.2021 a mezzo posta elettronica.

Visto il parere favorevole, emesso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del II Dipartimento;

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *"Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"*;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

2.C./G.M. n. 72 del 13.07.2021

Segretario Comunale



F.to Segretario Generale
Dott.ssa Giada De Francesco

Considerati che;

- con deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;
- che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:
 - a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
 - b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
 - c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Considerato che l'articolo 52. comma 2 del D.L. 25-5-2021 n. 73 ha differito, per gli enti che hanno incassato l'anticipazione di liquidità ai sensi del D.L. 35 dell'8 aprile 2013 e successivi rifinanziamenti, il termine di approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020, al 31 luglio 2021;

Che per l'intervento di sentenze successive a quanto sopra indicato si ritiene di procedere alla integrazione dell'operazione di riaccertamento ordinario come esposto;

Ali.	ELENCO	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO MODIFICATO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	53.663,77	368.088,94
B	Residui passivi cancellati definitivamente	41.835,61	96.591,61
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione dei residui	12.506.326,33	12.191.901,16
E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione dei residui	2.256.610,79	2.201.854,79

E S P R I M E

“PARERE FAVOREVOLE” per le ratifiche in oggetto.

Pomezia, lì 08/07/2021

In Fede

